

Questione di fiducia

I trust sono uno strumento sempre più utilizzato in ottica successoria. Proteggono il patrimonio, preservando le volontà del disponente

DI LUIGI DELL'OLIO

Più di metà delle imprese italiane è gestita da over 60 e questo significa che nei prossimi 5-10 anni si troverà a fare i conti con i problemi legati al passaggio generazionale. Un **passaggio cruciale** per la vita aziendale, che se mal gestito – non solo in termini di business, ma anche di relazioni familiari – mette a rischio l'impresa stessa e l'intero patrimonio accumulato nel tempo.

I soggetti coinvolti

È in questo scenario che va inquadrato l'interesse crescente della clientela facoltosa verso il trust, strumento giuridico di origine anglosassone che coinvolge, sempre, due soggetti: il disponente (settlor in inglese), vale a dire colui che conferisce il patrimonio al trust ed il trustee, al quale viene affidata la proprietà formale dei beni, ma non la disponibilità. Infatti è chiamato a gestirli e amministrarli in favore di un terzo (beneficiary), destinatario finale del trust o per la realizzazione di uno scopo. Il caso tipico è quello di un imprenditore anziano che nomina come trustee (gestore/amministratore

del trust) il proprio avvocato o commercialista, affidandogli l'amministrazione dei propri beni in attesa che il figlio minore raggiunga la maggiore età o per tutelare un erede problematico. Il trustee può essere sia una persona fisica che giuridica, ad esempio un fondo pensione; il beneficiario può essere esistente o meno (è il caso dei trust, destinati ad esempio ai futuri nipoti).

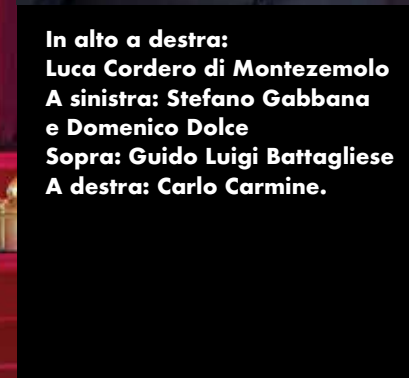
Interessi da tutelare

“In Italia il trust è diffuso molto di più di quel che si pensi, e non solo tra le famiglie più ricche”, racconta **Guido Luigi Battagliere**, che dirige la divisione diritto tributario e dei trust dello studio legale Martinez & Novebaci. “Il nostro paese, pur in assenza di una disciplina civilistica interna, ha assistito a uno sviluppo del trust senza paragoni, con la formazione anche di un ampio corpus giurisprudenziale e dottrinale che ha permesso all'istituto di acquisire una propria identità e stabilità”. Uno dei principali punti di forza di questo strumento, spiega l'esperto, è la capacità di dar vita a “una massa patrimoniale autonoma e insensibile

alle vicende personali e patrimoniali dei trustees medesimi, dei disponenti e dei beneficiari”. Le potenzialità sono numerose, come dimostrano alcune delle situazioni più comuni in cui i trust sono impiegati: “Provvedere a un coniuge dopo la morte, proteggendo al contempo gli interessi dei figli, trasmettere la ricchezza alle future generazioni/successioni e pianificare/strutturare la governance delle società/azionariato di famiglia, solo per citarne alcuni”, sottolinea Battagliere.

La scelta di D&G

Un esempio può aiutare a rendere meglio l'utilità dello strumento. “**Dolce & Gabbana** hanno creato un trust che mira a due obiettivi: salvaguardare gli interessi di uno dei due stilisti nel caso in cui succedesse qualcosa all'altro; lasciare alla loro morte l'azienda a famiglia e dipendenti, garantendo il desiderio principale che vi sia **continuità**. Così da lasciare dei codici alla famiglia che potrà reinterpretarli, ma nello stesso tempo dando spazio ai giovani che già lavorano in azienda affinché Dolce&Gabbana non diventi un



In alto a destra:
Luca Cordero di Montezemolo
A sinistra: Stefano Gabbana
e Domenico Dolce
Sopra: Guido Luigi Battagliere
A destra: Carlo Carmine.

marchio morto”, spiega Battagliese. Diversamente da semplici ultime volontà contenute in un testamento, che vincolano solo sul piano morale e sono spesso “dimenticate” dagli eredi, aggiunge l’esperto, il trust consente di organizzare una struttura che si occupi di realizzare questi “desideri” e ne consenta il controllo sulla loro realizzazione, perché diventino cogenti sul piano giuridico.

Dai liquidi alle società

Stefano Loconte, professore alla Lum Jean Monnet di Casamassima (Bari), nonché fondatore e managing partner di Loconte & Partners, sottolinea come vi sia ormai una generale accettazione del **trust interno**, cioè quello istituito e operante in Italia, ma regolato da una legge straniera scelta dal disponente. “Uno dei vantaggi del trust è che consente di raggiungere innanzitutto l’effetto segregativo in conseguenza del quale i beni (o diritti) apportati dal disponente nel fondo in trust vanno a costituire un patrimonio distinto e separato rispetto ai beni che compongono il patrimonio residuo del disponente stesso, del trustee e dei beneficiari”. Dunque, qualsiasi vicenda personale e patrimoniale che colpisca questi tre soggetti non potrà mai coinvolgere i beni del trust. Tra i beni oggetto di apporto, ricorda, vi possono essere denaro, attivi finanziari, partecipazioni societarie, beni immobili, opere d’arte, gioielli e così via. Tra le ragioni per le quali si può fare ricorso

a questo strumento, la più diffusa è l’organizzazione “per tempo di un corretto passaggio generazionale di tutto (o parte) il patrimonio del disponente/capofamiglia a favore dei figli, o nipoti, così da riuscire a garantire loro una certa stabilità economica e in modo da sviluppare nel tempo i valori condivisi della famiglia, oltre che rendere disponibili tutti i mezzi necessari per il loro benessere morale e materiale”. Loconte cita l’esempio di **Luca Cordero di Montezemolo**, il quale è ricorso a più di un trust per tramandare buona parte del suo patrimonio, tra cui beni immobili e partecipazioni societarie, a favore dei suoi cinque figli. “È diffusa la pratica di nominare quale guardiano del trust, ossia come soggetto deputato a vigilare sia sull’amministrazione del trust sia sull’operato del trustee attraverso l’esercizio di poteri consultivi, un familiare del disponente oppure una persona di sua fiducia, come voluto proprio nel caso di Montezemolo”, spiega l’avvocato.

Sostegno ai soggetti deboli

Patrizia Dibari, titolare dello studio Dibari & De Marco Avvocati e Commercialisti e membro del Centro Studi Tutela del Patrimonio e Tributario, segnala come gli unici vincoli reali all’utilizzo del trust siano circoscritti ai casi in cui l’utilizzo del medesimo risulta distorto e illecito. “In particolare, i trust istituiti per rendere difficile la individuazione della legittima provenienza del



Patrizia Dibari



Stefano Loconte



Differenze con il patto di famiglia

Vittorio Provera (nella foto), partner dello studio legale Trifirò, spiega le principali differenze con un altro strumento molto utilizzato, il patto di famiglia, contratto con il quale l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie può trasferire l’azienda, o un ramo, o le partecipazioni a uno o più discendenti (figli o nipoti), i cosiddetti **assegnatari**. “Il patto deve essere stipulato per atto pubblico da un notaio, con la partecipazione di tutti i legittimari”, sottolinea Provera. “Gli assegnatari devono liquidare gli altri legittimari con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote ereditarie loro riservate dalla legge, salvo rinuncia”.

Sotto un profilo fiscale, i trasferimenti di aziende o di quote sociali o azioni effettuati tramite Patto di famiglia, allorché sia garantito il controllo dell’azienda, non sono soggetti a imposta, “a condizione che gli aventi causa proseguano nell’attività o detengano il controllo per almeno 5 anni”. Una precisazione che rende evidente la differenza con il trust, in cui l’attribuzione e controllo dei beni sono affidati a un terzo, vincolato da regole di gestione, con individuazione dei beneficiari del reddito derivante dalla gestione. “Inoltre non vi è la necessità di un patto che coinvolga tutti i legittimari: il trasferimento di partecipazioni può avvenire anche da una persona giuridica e non vi è nessun limite in merito all’individuazione dei beneficiari”, aggiunge l’esperto. “Per contro, il patto di famiglia permette non solo il trasferimento, ma soprattutto l’assunzione immediata e diretta della gestione in capo ai beneficiari e con ampia esenzione fiscale”.

denaro, beni o utilità oppure nei trust liquidatori”. In questi casi si fa ricorso al contratto per eludere gli interessi del ceto creditorio del disponente o con un intento fraudolento, come nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Per il resto, ricorda Dibari, il trust è in linea con i più recenti sviluppi legislativi, come la legge sul **“Dopo di Noi”**, che introduce misure di protezione per i soggetti con disabilità grave e prive di sostegno familiare, prevedendo benefici fiscali per interventi di sostegno che vengano attuati mediante l’utilizzo del trust.

Applicazioni nell’arte

Non solo. “L’utilizzo del trust in ambito artistico è uno strumento prezioso per la valorizzazione, la tutela e il passaggio generazionale delle opere d’arte, in quanto consente ai titolari di patrimoni artistici di mantenerne l’unitarietà nel tempo, assegnando al trustee il compito di gestirli adeguatamente e di porre in essere l’attività di conservazione e valorizzazione degli stessi secondo criteri di efficienza”. Un esempio è dato dal trust **Doria Pamphilj**, “avente ad oggetto una collezione di opere d’arte e di storici palazzi cinquecenteschi tra cui quelli che ospitano i musei di Palazzo Doria Pamphilj a Roma e di Villa del Principe a Genova”, spiega Dibari. Quindi ricorda che, nel caso di un trust successorio con beneficiari i discendenti in linea retta del disponente, le attribuzioni di beni



Massimiliano Campeis

al trust godono di una **franchigia di un milione di euro** per ogni beneficiario e di un'aliquota del 4% sul maggior valore. “Un beneficio che, oggi, consente una pianificazione successoria serena perché i beneficiari al termine finale del trust non dovranno corrispondere nulla,

essendo già stata pagata un'imposta al momento dell'attribuzione dei beni”.

Strumento di wealth planning

Massimiliano Campeis (studio Avvocati Campeis) sottolinea come questo strumento appaia in molte occasioni “insostituibile nell'attività di wealth planning. Ciò avviene, essenzialmente, in tutti i casi nei quali si intenda operare una **programmazione dinamica** dei propri beni”, sottolinea. Questo avviene ad esempio “se si vuole far sì che il proprio patrimonio si mantenga unito nei decenni futuri, anche dopo la propria morte, attribuendo ai beneficiari quanto ritenuto utile od opportuno, ma evitando che somme ingenti o asset di elevato valore finiscano nella disponibilità di soggetti che potrebbero non farne un uso accorto (ad esempio minori di età, persone bisognose di assistenza o semplicemente poco inclini alla prudente e avveduta gestione di quanto ricevuto)”.

Campeis rileva come lo strumento giuridico sia ampiamente utilizzato nel passaggio generazionale d'impresa, “soprattutto nei casi nei quali un successore non vi sia o non sia ancora maturo per assumere il comando dell'azienda, ad esempio, perchè sta completando il proprio percorso di formazione, dato che consente di scindere proprietà e gestione”. In quest'ottica si muove ad esempio il trust dell'imprenditore **Brunello Cucinelli**, “che ha come beneficiarie le figlie Camilla e



Brunello Cucinelli

Carolina, nel quale il primo ha conferito l'intera partecipazione (pari al 100% del capitale sociale) detenuta nella holding che controlla la Brunello Cucinelli Spa. Lo strumento trust”, spiega l'avvocato, “è stato individuato come quello più idoneo ad assicurare il trasferimento delle iniziative imprenditoriali avviate da Cucinelli ai propri discendenti, con l'ausilio di un trustee incaricato di attuare gli intendimenti del disponente, in continuità con l'attività precedentemente svolta”.

Trasparenza fiscale

Al caso di Cucinelli fa riferimento anche **Carlo Carmine**, presidente di Cfc Legal e autore del libro “Difendi i tuoi soldi per sempre



Veronica Cascavilla

di beneficiari che di contenuto del contratto, in modo semplice e senza alcun limite sia di tempo che di opportunità”, spiega. Ricordando che non occorre “essere plurimilionari per istituirne uno. Infine”, aggiunge, “un concetto chiave per tutti coloro che vogliono affacciarsi al trust, è che quest’ultimo è uno strumento estremamente trasparente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, stante il riconoscimento di normativa e giurisprudenza italiana quale strumento segregativo finalizzato a proteggere il patrimonio e facilitarne la gestione in piena libertà, senza nascondere nulla al Fisco”.

Quando la coppia scoppia

Veronica Cascavilla, socio dello studio Edoardo Ricci Avvocati,

segnala le possibili applicazioni del trust di protezione del patrimonio familiare quando si tratta di gestire separazioni o divorzi. “Questo istituto consente di disciplinare le situazioni patrimoniali connesse evitando i tipici (e assai frequenti) rischi di inadempimento degli obblighi di mantenimento”, spiega. Qualche anno fa il Tribunale di Milano ha omologato un accordo di separazione, che prevedeva l’istituzione di un trust per “garantire” alla figlia minorenni la piena proprietà di un’abitazione al compimento del trentesimo anno di età. “In sostanza il Tribunale ha preso atto della esistenza di un trust in seno alle condizioni di separazione, istituito allo scopo di provvedere alle esigenze della figlia fino alla fine degli studi e al

con il trust”. “L’imprenditore si è detto particolarmente contento di aver istituito un trust con cui ha devoluto la totalità delle partecipazioni della propria azienda a favore dei suoi eredi. Ognuno ha il suo ruolo, lui può disporre come vuole dell’azienda, ma la scelta di destinare le partecipazioni sociali a favore delle figlie, beneficiarie finali del Trust, è irreversibile”. Carmine cita un’indagine Doxa dalla quale emerge che la difficile situazione che stiamo vivendo fa crescere **l’esigenza di tutelare il patrimonio** per il 47% degli intervistati. “Il trust è un mezzo molto flessibile che permette modifiche sia in termini

I costi

Una delle maggiori preoccupazioni sui trust è legata ai costi della sua costituzione. Premesso che non esiste una risposta standard, in quanto il risultato finale dipende dall’articolazione dell’operazione, è possibile dare qualche indicazione. Di certo **non si va al di sotto dei 10-15mila euro** per l’istituzione di un trust di media complessità, somma alla quale aggiungere l’onorario del notaio (a spanne tra i 2mila e i 3mila euro, al quale solitamente si fa ricorso nell’istituzione dei trust interni.

Una volta istituito, poi, il trust richiede una serie di costi per la gestione da parte del trustee. Ad esempio se l’oggetto dell’istituto è un immobile in locazione, è previsto un prelievo annuo tra lo 0,5% e l’1%. Mentre la percentuale si dimezza in caso di partecipazioni societarie e di strumenti finanziari, con il calcolo che nel primo caso viene effettuato sul patrimonio netto dell’azienda e nel secondo sul valore dei beni. Infine vanno considerati i compensi (pagati sulla base di tariffe professionali) per la funzione di guardiano, quando questa viene esercitata da soggetti estranei al nucleo familiare del disponente.

raggiungimento di un'indipendenza economica, sottraendo l'immobile alle vicende personali e successorie degli ex coniugi, per poi poterlo destinare definitivamente alla figlia allo scioglimento del trust", spiega l'esperta. "Si trattava di separare le strade delle vicende personali del padre (proprietario della casa da un periodo precedente rispetto al matrimonio) e della figlia da quelle dell'immobile oggetto di segregazione ed il trust era l'unico istituto giuridico che poteva assolvere a tale funzione".

Secondo Cascavilla ci sono dei falsi miti da sfatare: "Innanzitutto che si tratti di uno strumento finalizzato unicamente alla protezione del patrimonio: lo scopo dei trust è la gestione del patrimonio per realizzare un programma nell'interesse di uno o più soggetti", sottolinea.

"Al contempo va sfatata la convinzione secondo cui un trust ha senso solo al fine di gestire ingenti patrimoni: possono, infatti, esistere trust con valori esigui il cui vero cuore non è il contenuto, ma lo scopo che si vuole tutelare". Infine "va sfatata la convinzione sugli alti costi che potrebbe comportare.

La sua istituzione dovrebbe infatti allinearsi a quella di una consulenza in materia contrattuale resa dal professionista che redige l'atto di trust. Mentre il costo del trasferimento dei beni segue la tipologia dei beni medesimi, con la precisazione che sotto il profilo

Il trust del politico e quello del presidente



Il sindaco di Venezia **Luigi Brugnaro** (nella foto a sinistra) ha creato un proprio trust nel 2017, la Lb Holding spa. Presidente della società, il cui capitale di 200 milioni di euro è interamente detenuto dall'avvocato americano Anthony Sacks dello studio Whithers, è Giuseppe Venier, ad dell'agenzia per il lavoro Umana, che fa capo allo stesso Brugnaro. Nel cda figurano Alessandra Zuin, presidente di Venice City Park, e Luca Gatto, amministratore unico di Porta di Venezia e Veneto Immobiliare nonché consigliere della Reyer Venezia (team di pallacanestro): anche in questi casi si tratta di società di Brugnaro confluite nel trust.

Massimo Ferrero (nella foto a destra), noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di presidente della Sampdoria, ha creato un trust con disponibilità fino a 33 milioni di euro per garantire il concordato delle sue società di business cinematografici e coprire eventuali ritorsioni dei creditori. Il veicolo giuridico è stato costituito a Venezia davanti al notaio Stefano Bandieramonte, dove il vulcanico imprenditore romano si è presentato nella sua qualità di amministratore di Holding Max il cui controllo con l'80% è nelle mani della figlia Vanessa. Ferrero, in qualità di "disponente" del nuovo Rosan Trust, ha trasferito al trustee Trust Services di Venezia rappresentato da Gianluca Vidal il 100% di Spettacolo Holding (quota che vale 950mila euro), che detiene tra le altre cose il 99,9% della squadra ligure denominata Unione Calcio Sampdoria. Il trust "si avvale nel limite di 33 milioni" di garantire "finanza esterna ai piani concordatari o fallimentari di Eleven Finance, Farvem Real Estate e Abaco (tutte società riferibili a Ferrero, ndr)". La proposta concordataria della Eleven Finance contempla la vendita della gestione e degli immobili dei cinema Adriano e Admiral a Roma e del Pontedera in provincia di Pisa, dei beni mobili e immobili dei cinema chiusi come l'Atlantic a Roma e l'Arlecchino di Bologna.

Non è uno strumento finalizzato unicamente a proteggere il patrimonio lo scopo del trust è gestire il patrimonio per realizzare un programma nell'interesse di uno o più soggetti

fiscale potrebbero addirittura presentarsi dei vantaggi", conclude.

Vino nel futuro

Infine **Edoardo Tamagnone**, partner di Tamagnone Di Marco di Torino, cita l'esempio dell'azienda vitivinicola Marchesi Antinori, fondata del 1385. "Con la creazione del trust **Piero Antinori**, la famiglia ha inteso rinsaldare il legame tra famiglia e azienda, garantendo una continuità di almeno 90 anni. Questa è infatti la durata del trust familiare a cui è stata conferita l'intera proprietà della holding del gruppo, la Palazzo Antinori srl, a sua volta titolare del 100% della P. Antinori Spa, proprietaria dell'azienda industriale del gruppo, la Marchese Antinori s.r.l., con 1700 ettari di vigneti e oltre 20 milioni di bottiglie prodotte".



Dall'alto: Piero Antinori ed Edoardo Tamagnone.

In questo modo, ricorda Tamagnone, “è stata assicurata l’unitarietà del patrimonio, al riparo da eventuali liti familiari”. Allo stesso tempo il trust garantisce ai futuri eredi “una gestione imparziale e indipendente, affidata a figure esterne di alto profilo, tra cui Ferruccio Ferragamo. L’imprenditore e numero uno della maison di moda fiorentina è stato infatti scelto da Piero Antinori tra i trustee, cui spettano le decisioni tanto ordinarie, come l’indicazione degli amministratori delle aziende del gruppo, quanto straordinarie, come l’eventuale vendita di un ramo aziendale o l’acquisto di beni”. Un approccio dettato dal fatto che in questo modo “la costruzione giuridica potrà reggere nel tempo **indipendentemente dalle dinamiche familiari**, tanto che è previsto che al compimento del novantesimo anno i futuri eredi della famiglia Antinori potranno istituire un nuovo trust perpetuando il disegno del disponente”.

Novità giurisprudenziali

Anche nel corso del 2020, nonostante il lungo periodo di lock-down che ha inevitabilmente rallentato l’attività dei giudici, sono ormai più di trenta le sentenze con le quali la **Corte di Cassazione** ha affermato il principio per cui il conferimento di beni in trust è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni; solo il trasferimento al beneficiario finale costituisce fonte di arricchimento effettivo a favore di chi riceve i beni e giustifica

quindi l’applicazione della relativa imposta di donazione. Secondo il supremo organo giurisdizionale il conferimento di beni in trust sconta le imposte ipocatastali e quella di registro in misura fissa in quanto produce un effetto esclusivamente segregativo. Ad analoghe conclusioni si deve giungere, secondo la Corte di Cassazione, nel caso di utilizzo del trust per gestire situazioni di **crisi d’impresa** o di sovraindebitamento. Con l’ordinanza n. 25419 del 11 novembre è stato precisato che il conferimento di beni in un trust istituito allo scopo di soddisfare i debiti contratti dal disponente con istituti di credito, con riserva dell’eventuale residuo al figlio di costui, è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni in quanto non comporta alcun arricchimento patrimoniale né per gli istituti di credito, essendo soltanto rivolto a consentire che essi possano conseguire il soddisfacimento dei loro crediti, né per il figlio del disponente. Questo arricchimento si verificherà in capo a quest’ultimo solo eventualmente e in futuro. ➡



Fabrizio Vedana

IL GLOSSARIO

Beneficiary:

Il soggetto che beneficia del trust.

Guardiano:

Può essere affiancato al trustee, con compiti di consiglio e di vigilanza sul trustee.

Interno:

Il trust si definisce così quando i soggetti e i beni, o la parte dominante di questi elementi, sono italiani.

Segregazione:

Caratteristica del patrimonio conferito. Di conseguenza le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust.

Settlor:

Il soggetto che conferisce il patrimonio.

Trustee:

Il gestore del patrimonio segregato nel trust.